

In *Gazzetta Ufficiale* il provvedimento del Mineconomia

# Crediti ceduti da imprese

## Tempi di recupero certi

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

**T**empi certi alle banche per il recupero dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ceduti da imprese e professionisti: la regola è di 180 giorni dalla data della cessione. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2015, che è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 120 del 26 maggio 2015, si propone di favorire ulteriormente le operazioni di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni "in coerenza con la finalità della norma di legge volta a facilitare lo smobilizzo dei predetti crediti". Il tutto si può tradurre con la programmazione delle modalità di recupero delle banche dei crediti ceduti da imprese e professionisti, che beneficiano del sistema di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione introdotto dall'articolo 37 del decreto legge numero 66 del 2014. Il provvedimento, allo scopo di assicurare il completo e immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, ha previsto strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati delle pubbliche amministrazioni diverse dallo stato. In sostanza il legislatore ha previsto un meccanismo per saldare i crediti di fornitori della p.a. incagliati da troppo

tempo. Il sistema prevede che l'interessato si faccia autenticare il credito (una sorta di conferma ufficiale della pubblica amministrazione debitrice) e poi se lo faccia anticipare dalle banche, le quali a loro volta andranno a riscuotere dall'ente o avvalendosi di una garanzia statale. Per disciplinare questo procedimento il Ministero economia e finanze ha adottato il decreto del 27 giugno 2014. Questo decreto ha definito anche il termine di pagamento. Tale termine è preso in esame dalla disposizione che si occupa dell'intervento della garanzia del fondo statale (articolo 8). Questa norma (nella formulazione originaria) prevedeva che in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto da parte della pubblica amministrazione debitrice, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, le banche possono inviare alla pubblica amministrazione medesima l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equivalente, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. Il decreto in esame prevede che il termine nell'ipotesi di operazione di cessione, sia di 180 giorni dalla data di cessione, oppure la data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella certificazione del credito, se questa è successiva a 180 giorni dalla data di cessione.